

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06876 Sottanelli: Uniformazione del regime normativo tra i diversi sistemi di carte di pagamento	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-06934 Paglia: Prospettive industriali in relazione all'acquisto da parte di alcuni fondi di investimento del gruppo Istituto centrale delle banche popolari	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-06935 Marco Di Maio: Iniziative per correggere la disciplina IVA dello <i>split payment</i> relativamente alle prestazioni rese da cooperative socie di un consorzio allo stesso consorzio	58
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	73
5-06936 Sandra Savino: Mancata fruizione del <i>bonus</i> degli 80 euro a causa di errori nel modello 730 precompilato	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	74
5-06937 Alberti: Iniziative per chiarire l'assoggettamento alle imposte immobiliari locali delle piattaforme petrolifere	59
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	76

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	78

SEDE REFERENTE:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. C. 3369, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
<i>ALLEGATO 7 (Emendamenti)</i>	79

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi. Atto n. 226 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	62
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO.

— Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06876 Sottanelli: Uniformazione del regime normativo tra i diversi sistemi di carte di pagamento.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-06934 Paglia: Prospettive industriali in relazione all'acquisto da parte di alcuni fondi di investimento del gruppo Istituto centrale delle banche popolari.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, la quale, come spesso avviene per i quesiti che interessano le competenze della Banca d'Italia, non appare esaustiva. Sottolinea infatti come, attraverso la cessione del gruppo Istituto centrale delle banche popolari (ICBPI), si trasferirà sostanzialmente il comparto nazionale della moneta elettronica a una società neocostituita, avente sede in un paradiso fiscale, la quale finanzia tale acquisto attraverso

un'emissione obbligazionaria sottoscritta dai suoi soci, con rendimento garantito dell'8 per cento. Evidenzia quindi come le caratteristiche di tale operazione suscitino notevoli preoccupazioni, sia in quanto essa renderà difficilmente raggiungibile l'obiettivo di abbattimento dei costi per l'uso della moneta elettronica da tutti auspicato, atteso che circa la metà degli utili del gruppo ICBPI dovranno essere impiegati per remunerare i soggetti che sottoscriveranno le obbligazioni destinate a finanziare l'acquisto del gruppo stesso, sia sotto il profilo della sostenibilità finanziaria dell'intera operazione.

5-06935 Marco Di Maio: Iniziative per correggere la disciplina IVA dello *split payment* relativamente alle prestazioni rese da cooperative socie di un consorzio allo stesso consorzio.

Marco DI MAIO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI MAIO (PD) ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta, che si riserva di approfondire. Rileva, al riguardo, come il gruppo del PD intenda intervenire ulteriormente sull'argomento affrontato dall'interrogazione, che è molto avvertito dal mondo delle piccole e medie imprese. Sottolinea quindi come, nel quadro del disegno di legge di stabilità, che tiene in grande considerazione le esigenze del mondo delle PMI, ci sia lo spazio per venire incontro alle necessità di tali soggetti imprenditoriali, i quali hanno incontrato alcune difficoltà, segnatamente in termini di cassa, a causa dell'applicazione del meccanismo dello *split payment*, che pure ha effetti positivi sotto il profilo del contrasto all'evasione IVA.

5-06936 Sandra Savino: Mancata fruizione del bonus degli 80 euro a causa di errori nel modello 730 precompilato.

Simone BALDELLI (FI-PdL) illustra brevemente l'interrogazione, di cui è co-firmatario, la quale intende sostanzialmente chiedere al Governo quale sia il numero dei contribuenti, i quali, dopo aver ricevuto il suddetto *bonus* degli 80 euro, hanno scoperto di doverlo restituire in quanto non in possesso dei requisiti prescritti, indicati in modo erroneo nel modello 730 precompilato.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simone BALDELLI (FI-PdL) rileva innanzitutto come, in base alla risposta del Governo, risulti evidente che la misura del *bonus* degli 80 euro si è tradotta, in concreto, in un pasticcio ai danni dei contribuenti. Sottolinea infatti come, a causa degli errori dovuti al nuovo sistema di dichiarazioni precompilate, un numero elevato di cittadini, il quale risulterà certamente ancor più elevato a seguito del completamento dei riscontri sulle dichiarazioni fiscali, si sia trovato nella situazione di doverlo restituire.

Tale vicenda dimostra che il *bonus* degli 80 euro, presentata dal Governo come misura a sostegno dei redditi più bassi, rappresentasse invece un'operazione di natura puramente elettorale, compiuta sulla pelle dei contribuenti i quali, dopo aver ricevuto gli 80 euro in più *tranche*, saranno oltretutto costretti a restituirlo in un'unica soluzione.

In tale contesto invita pertanto il Governo a risolvere le problematiche relative al funzionamento, spesso farraginoso e inefficiente, dei sistemi informatici, in particolare nel settore fiscale e previdenziale, al fine di evitare che i cittadini, oltre alla « giungla » della burocrazia, si vedano costretti ad affrontare anche una « giungla » informatica, che li costringe a rivolgersi ai CAF o ai professionisti per svolgere le relative pratiche, con conseguente aggravio economico a loro carico.

5-06937 Alberti: Iniziative per chiarire l'assoggettamento alle imposte immobiliari locali delle piattaforme petrolifere.

Dino ALBERTI (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Dino ALBERTI (M5S), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara non soddisfatto per la risposta.

Sottolinea infatti come essa dia esclusivamente conto del quesito relativo alla tassabilità delle piattaforme petrolifere, ai fini IMU, rispetto alla quale il Governo, dopo aver chiarito che l'unico ostacolo alla tassabilità di tali immobili è costituito dal fatto che attualmente le piattaforme stesse non hanno l'obbligo di iscrizione al Catasto, si è impegnato a superare tale ostacolo di tipo prettamente normativo.

Rileva tuttavia come il Governo non abbia dato risposta all'altro quesito posto dalla sua interrogazione, relativo alla possibilità di assoggettare le predette piattaforme anche al pagamento della TASI e della TARI, le quali ritiene si fondino sui medesimi presupposti giuridici. Con particolare riferimento alla TARI, sottolinea come l'ostacolo concreto all'imponibilità delle piattaforme petrolifere sia dovuta al parametro in base al quale essa viene calcolata. Ritiene infatti che l'imposta sui rifiuti, ad oggi calcolata in base ai metri quadri occupati dagli immobili, dovrebbe essere, più correttamente, parametrata alla quantità di rifiuti prodotti negli immobili stessi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Nuovo testo unificato C. 1454 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore, Carella, ha illustrato il provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*) la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando come il provvedimento, sebbene basato su principi condivisibili, non sia in grado di realizzare effettivamente l'esigenza di creare un sistema efficace di tracciabilità dei prodotti, a tutela del consumatore.

In tale ambito sottolinea altresì come, al fine di rendere il provvedimento stesso più efficace, il suo gruppo abbia presentato, nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Attività produttive, diverse proposte emendative, che tuttavia non sono state accolte dalla maggioranza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.

C. 3369, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 6 emendamenti (*vedi allegato 7*), tra cui l'emendamento 1.4 del relatore.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, nel ribadire l'esigenza, già manifestata nelle precedenti sedute di esame, di giungere a una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, propone di procedere già nella seduta odierna all'esame e al voto sugli emendamenti. In tale prospettiva ritiene che eventuali questioni che non fosse possibile risolvere nel corso dell'esame in sede referente potrebbero essere affrontate nell'ambito del Comitato dei nove, facendo in modo che il provvedimento non sia poi ulteriormente modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Villarosa 1.1 e 1.2, a condizione che essi siano riformulati nei seguenti termini: « Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "La CONSOB stabilisce con il regolamento di cui al secondo periodo:

1) i requisiti di onorabilità e professionalità dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

2) i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e patrimoniali dei consulenti finanziari in regime di esenzione;

3) i requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria e i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;

4) i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei componenti degli organi dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari." ».

Esprime invece parere contrario sull'emendamento Villarosa 1.3, rilevando inoltre come gli emendamenti Villarosa 1.5 e 1.6 risulterebbero assorbiti dagli emendamenti Villarosa 1.1 e 1.2, come eventualmente riformulati, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.4 del relatore.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), pur ringraziando il relatore per la sua disponibilità, non accoglie la proposta di riformulazione dei suoi emendamenti 1.1 e 1.2, rilevando come gli emendamenti presentati dal gruppo M5S intendano salvaguardare il più possibile l'attuale assetto normativo sulla vigilanza dei consulenti e dei promotori finanziari, che la proposta di legge in esame pregiudicherebbe.

Sottolinea, infatti, come, sebbene l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo non siano stati ancora costituiti, sussistano tutte le condizioni normative per procedere a tale istituzione.

In tale contesto ritiene che le modifiche recate dalla proposta di legge avrebbero effetti negativi analoghi a quelli determinati dall'intervento legislativo che, alcuni anni fa, ha riformato la disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività

finanziaria. Tale riforma ha infatti comportato effetti devastanti, assicurando un trattamento più favorevole, anche sotto il profilo economico, agli agenti in attività finanziaria, che sono legati da rapporti di dipendenza con le banche e gli altri intermediari creditizi e distruggendo conseguentemente il mercato dei mediatori creditizi, che sono stati indotti a trasformarsi in agenti in attività finanziaria.

Sussiste dunque il fondato timore che la proposta di legge in esame possa anch'essa determinare conseguenze deprecabili, in particolare laddove si trasferiscono i poteri di vigilanza sui consulenti finanziari e sui promotori finanziari, attualmente attribuiti alla CONSOB, all'organismo di tenuta del nuovo albo unico, consegnando in tal modo tale importante funzione nelle mani delle banche e rischiando di far scomparire tutti i consulenti non legati da rapporti di mandato con queste ultime.

Sottolinea pertanto la necessità di non proseguire ulteriormente in tale direzione, auspicando che si possa compiere un'ulteriore riflessione su questi temi in vista della discussione in Assemblea del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.1 e 1.2.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il suo emendamento 1.3, sottolineando come esso sia volto a mantenere in capo alla CONSOB competenze in materia di vigilanza sull'albo unico dei consulenti finanziari, da esercitarsi di concerto con l'organismo istituito dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge. A tale riguardo ritiene infatti che la natura di istituto di diritto pubblico della CONSOB costituisca una garanzia a presidio della correttezza nello svolgimento di tali delicate funzioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Villarosa 1.3, approva l'emendamento 1.4 del re-

latore e respinge gli emendamenti Villarosa 1.5 e 1.6.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.4 del relatore, verrà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi.

Atto n. 226.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a de-

terminate operazioni a rischio di frodi (Atto n. 226).

Rammenta in via preliminare che il *reverse charge* o inversione contabile costituisce un particolare meccanismo di applicazione dell'IVA, finalizzato a combattere le frodi IVA, in forza del quale una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA sono trasferiti dal cedente di beni e servizi (come previsto dalla disciplina IVA ordinaria) all'acquirente di tali beni o servizi. In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti sia in quello delle fatture.

Per quanto riguarda le direttive oggetto di recepimento ricorda innanzitutto che la direttiva 2013/42/UE, introducendo l'articolo 199-ter nella disciplina comunitaria sull'IVA contenuta nella direttiva 2006/112/CE, prevede un nuovo meccanismo di reazione rapida (detto *Quick Reaction Mechanism* – QRM), permette agli Stati membri di applicare temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile per un breve periodo a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi. In casi di particolare urgenza e al fine di combattere la «frode improvvisa e massiccia» che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili, uno Stato membro può applicare, per una durata non superiore a nove mesi, il meccanismo dell'inversione contabile in deroga all'articolo 193 della citata direttiva 2006/112/CE.

Rammenta inoltre che la direttiva 2013/43/UE dispone invece, in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a casi di frode in materia di IVA, l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

In particolare la direttiva 2013/43/UE aggiunge nuovi beni e servizi all'elenco prestabilito di beni e servizi ai quali può essere applicata l'inversione contabile, in

particolare in alcuni settori nei quali si sono registrati significativi fenomeni di frode.

A tal fine la direttiva modifica l'articolo 199-*bis*, primo paragrafo, della direttiva di rifusione IVA (la già citata direttiva 2006/112/CE), allargando l'ambito applicativo del meccanismo di *reverse charge*, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.

In particolare tale meccanismo potrà applicarsi anche:

alle cessioni di telefoni cellulari, ossia dei dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;

alle cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;

alle prestazioni di servizi di telecomunicazione;

alle cessioni di *console* di gioco, *tablet* PC e *laptop*;

alle cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;

alle cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi.

Inoltre la direttiva prevede che gli Stati membri, in caso di applicazione del meccanismo di inversione contabile, informino il comitato IVA e forniscano specifiche informazioni concernenti:

l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle mi-

sure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;

le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;

i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;

la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

In tale contesto normativo ricorda che il sistema del *reverse charge* è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche.

L'ultimo intervento legislativo in tale settore è stato operato con l'articolo 1, commi da 629 a 632, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), il quale, integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ha incrementato il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile, estendendolo al settore edile ed energetico, alla grande distribuzione alimentare ed alle operazioni relativi ai *pallet*.

Il comma 631 della legge di stabilità 2015, prevede che le nuove ipotesi di *reverse charge* riferibili al settore edilizio, alle cessioni di energia e alla grande distribuzione si applicano per un periodo di quattro anni.

Per quanto riguarda il settore della grande distribuzione le stesse norme hanno subordinato l'efficacia dell'estensione del *reverse charge* ad un'apposita autorizzazione UE, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di IVA.

In merito a tali disposizioni della legge di stabilità 2015, il 22 maggio 2015 la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una Comunicazione (COM(2015)214 final) con la quale si oppone alla richiesta italiana di deroga, rilevando che un'applicazione indistinta e globale del *reverse charge* ad un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della direttiva IVA (2006/112). Inoltre, la Commissione UE ha ritenuto che non ci siano prove sufficienti del fatto che la misura richiesta possa contribuire a contrastare le frodi; al contrario, ha reputato che la misura in questione implichi seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e a scapito di altri Stati membri. Infine, la Commissione non ha condiviso la stima di impatto positivo effettuata dalle Autorità italiane, perché la misura in questione non risulterebbe utile alla prevenzione di tutte le tipologie di frodi alla base dell'evasione dell'imposta, ma principalmente delle « frodi carosello », ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario.

A seguito della presa di posizione della Commissione europea, l'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2015 ha disattivato gli effetti della clausola di salvaguardia disposta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge n. 190 del 2014) introdotta per fornire adeguata copertura finanziaria alle minori entrate derivanti dal mancato rilascio, da parte dell'UE, dell'autorizzazione alle misure di deroga in materia di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA alla grande distribuzione alimentare. Viene disposto, a tal fine e per il solo anno 2015, che alle minori entrate derivanti dalla mancata autorizzazione si provveda, in luogo dell'aumento delle accise sui carburanti, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* per la regolarizza-

zione dei capitali detenuti all'estero. L'aumento dell'accisa sui carburanti slitta, conseguentemente, all'anno 2016. A tale ultimo riguardo, rammenta che l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di stabilità 2016, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2111), disattiva tale aumento di accisa previsto per il 2016.

Più in generale, sintetizzando la disciplina nazionale in materia di *reverse charge*, rileva come l'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sancisca che l'inversione contabile si applica alle cessioni imponibili di oro da investimento, nonché alle cessioni di materiale d'oro e a quelle di prodotti semilavorati aventi specifiche caratteristiche di purezza; in tal caso al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'annotazione « inversione contabile » e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nei registri fatture nei registri corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro acquisti.

Il meccanismo del *reverse charge* opera inoltre anche nei seguenti settori:

per le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore: il meccanismo però non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

alle cessioni di cellulari, nonché dei loro componenti ed accessori: tale previsione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo (non avvenuta);

alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori: tale previsione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo (non avvenuta);

alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere: tale previsione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo (non avvenuta);

ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati nell'ambito del sistema europeo di *emission trading* (EU ETS);

ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;

alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e *discount* alimentari (come ricordato in precedenza a tale ipotesi non è stata concessa la deroga da parte dell'Unione europea).

Rammenta inoltre che l'articolo 74, comma 7, del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 prevede ulteriori ipotesi nelle quali al pagamento dell'IVA è tenuto il cessionario (invece del cedente), se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Se-

gnala come si tratti, in particolare, delle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (*pallet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura.

Per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo, ricorda che esso è stato predisposto ai sensi della delega generale conferita dall'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre (legge n. 154 del 2014), il quale, tra le altre, ha delegato il Governo ad attuare le predette direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, contenute nell'allegato B alla legge, rinviando, per quanto riguarda le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge n. 234 del 2012, la quale detta, all'articolo 32, i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

Passando quindi a illustrare il contenuto dello schema di decreto, che si compone di tre articoli, l'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In dettaglio, la lettera *a*) modifica la rubrica dell'articolo 17, sostituendo la vigente rubrica « Soggetti passivi » con quella « Debitore di imposta », in quanto la disciplina ivi contenuta è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d'imposta.

La lettera *b*), modificando la lettera *b*) dell'articolo 17, sesto comma, elimina dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari, in quanto l'estensione a tale tipo di cessione non è stata concessa dagli organismi europei.

La lettera *c*), sostituendo la lettera *c*) dell'articolo 17, comma 6, prevede che il regime dell'inversione contabile si applica

anche alle cessioni di *console* da gioco, *tablet PC* e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Al riguardo ricorda che l'attuale lettera *c)* dell'articolo 17, comma 6, contempla unicamente le cessioni di *personal computer* e dei loro componenti ed accessori, ma che anche in questo caso il Consiglio europeo all'autorizzazione non ha concesso la necessaria autorizzazione per applicare il *reverse charge* in materia. La modifica proposta intende pertanto adeguare l'ordinamento nazionale a tale pronunciamento del Consiglio, nonché recepire il dettato della direttiva 2013/43/UE, la quale prevede invece che le cessioni di *console* da gioco, *tablet PC* e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) sono incluse tra le ipotesi in cui può operare il meccanismo del *reverse charge* fino al 31 dicembre 2018.

La lettera *d)* abroga le lettere *d)* e *d-quinquies)* dell'articolo 17, comma 6, le quali prevedono che il meccanismo dell'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di materiali e prodotti lapidei (lettera *d)* ed alle cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale (lettera *d-quinquies)*: anche in tal caso la modifica proposta è legata al fatto che queste due disposizioni non hanno trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello UE.

La lettera *e)* aggiorna la norma che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile, includendovi le nuove ipotesi previste dagli articoli 199 e 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE.

Negli altri casi il Ministro può, con decreto di natura regolamentare, individuare

le relative operazioni, previo rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

La lettera *f)* stabilisce la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione dell'inversione contabile alle fattispecie recate dall'articolo 17, comma 6, lettere *b)*, *c)*, *d-bis)*, *d-ter)* e *d-quater)*; segnala come si tratti, in particolare, delle operazioni relative:

ai telefoni cellulari;

a *console*, *tablet*, *laptop*, *microchip*;

alle quote di emissione di gas-serra;

ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Per tali operazioni il regime dell'inversione contabile può essere introdotto in conformità a quanto previsto dall'articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE, che prevede, oltre ai descritti obblighi informativi, anche la scadenza sopra indicata del 31 dicembre 2018.

Con la stessa lettera *f)* viene inoltre inserito nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 un ultimo comma, con il quale si prevedono alcuni obblighi informativi concernenti i dati necessari per le richieste di rilascio di misure speciali di deroga in materia di *reverse charge*, di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida.

In tale ambito segnala come tali obblighi informativi vengano previsti anche ai fini delle informazioni da produrre al Comitato IVA in sede di introduzione del meccanismo dell'inversione contabile, nonché delle relazioni da presentare a posteriori alla Commissione in caso di individuazione di frodi relativi ai beni oggetto dello stesso meccanismo.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale reca la disciplina transitoria, prevedendo che la decorrenza del regime dell'inversione contabile per le cessioni di *console* da gioco, *tablet PC*, *laptop* e *microchip*, sia fissata nel sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e l'articolo 3, che regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Si riserva quindi di formulare a compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-06876 Sottanelli: Uniformazione del regime normativo tra i diversi sistemi di carte di pagamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Sottanelli pone quesiti in ordine alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carte e il relativo regime dei massimali (*caps*), da ultimo introdotto dal Regolamento (UE) 2015/751.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che, al fine di armonizzare e ridurre a livello europeo i costi delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, il 19 maggio 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (*Regulation on Interchange Fees for card-based payment transactions – IFR*). Il citato Regolamento – entrato in vigore nel giugno 2015 – nasce da una proposta della Commissione europea, in linea con la strategia Europa 2020 e con l'Agenda digitale europea, al fine di promuovere l'efficienza e l'innovazione nel campo degli strumenti di pagamento cosiddetta «*card-based*», tenuto conto anche delle potenzialità di sviluppo del commercio elettronico connesse con tali strumenti.

In particolare, il Regolamento inciderà direttamente sui pagamenti con carta (di debito, credito e prepagata) riducendo le commissioni interbancarie (*interchange fees*) pagate dal soggetto che convenziona l'esercente (*acquirer*) al soggetto che emette la carta (*issuer*), consentendo così all'esercente di negoziare tariffe di accettazione delle carte (*merchant fees*) più convenienti. Saranno, inoltre, rese più tra-

sparenti le prassi tariffarie a favore dell'esercente (in quanto l'*acquirer* dovrà specificare le diverse commissioni applicate per ciascuna categoria di carte di pagamento), il quale potrà scegliere di accettare gli strumenti considerati più efficienti.

Altrettanto rilevanti, inoltre, sono le norme volte ad accrescere l'apertura internazionale del mercato consentendo agli intermediari bancari e finanziari di operare dall'estero o all'estero a condizioni più vantaggiose per gli esercenti.

Nello specifico, per le carte di credito viene stabilito un «*cap*» alle *interchange fees* pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione; per le carte di debito (incluse le prepagate) il *cap* è pari invece allo 0,2 per cento.

Con riferimento alle carte di debito, sono previste alcune opzioni attivabili a livello nazionale che consentono di coniugare efficienza e flessibilità, tenendo conto di specificità dei circuiti delle carte di debito che per le operazioni domestiche potranno combinare una tariffa fissa e/o una tariffa variabile, purché l'*interchange fee* trasferita sia contenuta al di sotto del *cap* dello 0,2 per cento del valore delle transazioni annue. La flessibilità concessa dal Regolamento nel calibrare i *cap* su base nazionale consentirà per le transazioni di debito domestiche sia di ridurre i costi interbancari, che di abbassare i costi di accettazione, creando incentivi a utilizzare le carte anche presso quei segmenti di mercato più resistenti al cambiamento rispetto all'uso del contante. Le norme sui *cap* alle *interchange fees* saranno applicabili sei mesi dopo l'entrata in vigore del

Regolamento. Sono, comunque, escluse dal regime sui *cap* le carte commerciali (utilizzate da soggetti che non agiscono in qualità di consumatori), di cui viene data una definizione restrittiva, e le carte emesse dagli schemi di carte di pagamento cosiddetto « a tre parti » (intermediario, consumatore, esercente) dove non vi è una commissione interbancaria dato che il soggetto *issuer* coincide con il soggetto *acquirer*. Le commissioni interbancarie vengono di regola corrisposte dal soggetto che convenziona l'esercente (*acquirer*) a quello che ha emesso la carta di pagamento (*issuer*); queste due figure sono distinte solo nello schema di carte di pagamento cosiddetto « a quattro parti » e non, invece, nel cosiddetto schema a « tre parti », dove si concentrano nello stesso soggetto.

Pertanto, le disposizioni relative alla struttura tariffaria delle commissioni interbancarie si applicano esclusivamente alle operazioni effettuate con carte emesse dai cosiddetti schemi a quattro parti. Sono invece escluse dal relativo ambito di applicazione i cosiddetti schemi a tre parti

« puri », data la coincidenza che in questa ipotesi si determina tra il soggetto *issuer* e il soggetto *acquirer*. Tuttavia, il Regolamento consente a ciascuno Stato membro la possibilità – limitatamente alle operazioni di pagamento nazionali – di esentare dagli obblighi relativi all'applicazione dei massimali gli schemi di carte di pagamento a tre parti anche nel caso in cui questi, avendo concesso una licenza a un *issuer* o ad un *acquirer*, possano essere assimilati a uno schema a quattro parti.

Tale esenzione può essere prevista solo per un periodo di tempo limitato (fino all'8 dicembre 2018) e previa verifica della relativa quota di mercato (le operazioni di pagamento effettuate nell'ambito di tale schema non devono superare annualmente il 3 per cento del valore di tutte le operazioni di pagamento effettuate nello Stato membro).

Si soggiunge che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 novembre 2015 ha esaminato la citata legge di delegazione, la quale sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento.

ALLEGATO 2

5-06934 Paglia: Prospettive industriali in relazione all'acquisto da parte di alcuni fondi di investimento del gruppo Istituto centrale delle banche popolari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Giovanni Paglia, in relazione alla decisione delle grandi banche popolari di cedere le azioni del Gruppo ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari), si chiede quali siano le prospettive industriali e i motivi che hanno indotto ad autorizzare tale operazione.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che il procedimento amministrativo di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione di controllo nel capitale dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) da parte di una cordata di fondi (*Advent, Bain Capital e Clessidra*) è ancora in corso.

In particolare, nell'ambito del *framework* regolamentare che disciplina il funzionamento del *Single Supervisory Mechanism* (SSM), la Banca Centrale Europea (BCE) è responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni di controllo o qualificate (ovvero superiori a soglie predeterminate) nel capitale delle banche, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'Autorità nazionale competente (ANC). La proposta di decisione dell'Autorità Nazionale è sottoposta dapprima al Consiglio di Vigilanza (Organo collegiale al quale partecipano esponenti della stessa BCE ed esponenti di vertice di tutte le Autorità di vigilanza nazionali dell'SSM), e quindi autorizzata in via definitiva dal Consiglio Direttivo, principale organo decisionale della BCE, al quale partecipano i Governatori delle banche centrali nazionali dei 19 Paesi del-

l'area dell'euro, oltre ai sei membri del Comitato esecutivo (tra i quali, il Presidente e il Vice presidente della BCE).

Le valutazioni da parte dell'Autorità nazionale competente (Banca d'Italia) e della Banca Centrale Europea si fondano su principi e criteri definiti dalla normativa europea e nazionale di riferimento, nonché sulle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea (articolo 23 della Direttiva 2013/36/UE, articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), circolare 229 della Banca d'Italia, circolare 285 della Banca d'Italia, Regolamento ministeriale n. 161 del 1998, Comunicazione di Banca d'Italia del 12 maggio 2009 (Direttiva 2007/44/CE) in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento, Delibera CICR n. 675 del 2011 e *Draft Joint Guidelines for prudential assessment of acquisition and increases in holding in the financial sector required*).

In particolare, assumono rilievo i seguenti profili: la reputazione e la capacità finanziaria dei potenziali acquirenti, l'integrità dei nuovi organi sociali nominati a seguito del cambio della proprietà, la capacità, attuale e prospettica, dell'intermediario di rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza (anche in condizioni di stress), di mantenere l'equilibrio economico/finanziario e, infine, di rispettare la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'Autorità di vigilanza deve accertare principalmente che l'operazione non condizioni la sana e prudente gestione del-

l'intermediario e non crei ostacoli all'esercizio dell'attività di supervisione. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, dei contenuti del piano industriale presentato dai potenziali acquirenti e della sostenibilità del debito attraverso cui sarà parzialmente finanziata l'operazione.

A quest'ultimo proposito, si fa presente che non di rado operazioni della specie sono state realizzate mediante utilizzo della leva finanziaria. Un esempio è l'acquisizione di *Worldpay* da parte degli stessi *Advent* e *Bain Capital* nel 2010, il cui prezzo di acquisto (sterline 2,025 milioni) fu finanziato con un prestito di circa 1 miliardo di sterline da un *pool* di banche. La società è stata recentemente quotata.

La Banca d'Italia ha, inoltre, precisato che il mercato del sistema dei pagamenti è destinato a diventare sempre più competitivo con l'ingresso di nuovi *players* quali *Paypal*, *Google*, eccetera; per reggere tale concorrenza, anche in termini di prezzo, occorrono costanti e consistenti investimenti in tecnologia che gli attuali azionisti di banche italiane di medie e piccole dimensioni potrebbero non essere in grado di garantire, anche a seguito del rilevante impatto determinato dalla crisi economica degli ultimi anni.

In tale contesto, molti intermediari hanno rivisto i propri piani strategici con l'obiettivo di focalizzarsi su modelli di

business sostenibili, di dismettere attività « *non-core* » e di rafforzare i propri livelli di capitalizzazione. La cessione delle partecipazioni detenute dagli attuali azionisti in ICBPI si inserisce in tale ambito: da un lato, infatti, assicura rilevanti plusvalenze alle banche cedenti, con positivi effetti sui livelli di capitale, dall'altro non pregiudica la continuità del servizio attualmente fornito da ICBPI alle banche socie, come previsto nell'accordo siglato fra le banche cedenti e i potenziali acquirenti.

Diverse banche azioniste conserverebbero, comunque una quota di partecipazione pari a circa l'8 per cento nel capitale dell'Istituto e, in veste di azionisti di minoranza, manterrebbero la possibilità di intervenire nella definizione dei piani industriali e nella gestione della banca.

Infine, la Banca d'Italia ha fatto presente che l'operazione di fusione fra *Worldline* (gruppo ATOS) e la società olandese *Equens*, che rappresenta uno dei *partner* tecnologici di ICBPI è indipendente dalla cessione della partecipazione di controllo in ICBPI da parte degli attuali azionisti. La decisione è stata presa dagli azionisti di *Equens*, che comprendono, oltre a ICBPI, banche olandesi e tedesche. A conclusione dell'operazione ICBPI manterrà una partecipazione del 6 per cento, a fronte di quella attuale pari al 20 per cento.

ALLEGATO 3

5-06935 Marco Di Maio: Iniziative per correggere la disciplina IVA dello *split payment* relativamente alle prestazioni rese da cooperative socie di un consorzio allo stesso consorzio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano che con l'introduzione del meccanismo dello *split payment* ai fini IVA, qualora l'impresa abbia come principale committente la pubblica amministrazione, non avrà modo di compensare l'IVA che dovrà pagare ai fornitori con quella che invece non riceverà più per il pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione, creando con ciò un flusso di cassa fortemente sbilanciato, ciò anche in considerazione del fatto che il rimborso IVA richiede tempistiche non sempre prevedibili.

In particolare, gli Onorevoli prospettano la possibilità che dall'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, derivi una sorta di doppia imposizione « temporanea » in cui l'Erario incassa due volte l'IVA sulla stessa operazione.

È questo il caso dei consorzi di imprese in cui, ad esempio, un consorzio fattura in regime di *split payment* un servizio alla P.A. che tratterrà e verserà l'IVA all'erario e la cooperativa consorziata, che è in *General Contractor* con il Consorzio, fattura il medesimo servizio al Consorzio (reso alla stessa P.A.) con IVA che a sua volta verserà all'erario.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'Economia e delle Finanze, se non ritenga opportuno – allo scopo di limitare gli evidenti rischi di liquidità dovuti ai tempi di rimborso dei crediti a seguito di operazioni *split payment*, che rischiano di destabilizzare l'equilibrio eco-

nomico di molti consorzi d'impresa – adottare specifici provvedimenti che permettano a una cooperativa, socia di un consorzio, di fatturare allo stesso con IVA, la cui esigibilità però sarà differita al momento in cui l'erario provvederà al rimborso nei confronti del consorzio.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il meccanismo di scissione dei pagamenti è stato indicato nell'ambito del libro verde sul futuro dell'IVA (documento COM(2010)695, del 1° dicembre 2010, con allegato un documento di lavoro SEC(2010)1455), tra i meccanismi che possono migliorare il sistema della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, evitando frodi ed evasioni dell'IVA.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti deroga all'ordinario meccanismo di funzionamento dell'IVA caratterizzato dallo schema della rivalsa-detrazione con conseguente neutralità dell'imposta per l'operatore economico.

L'introduzione di questa misura di deroga, finalizzata dall'esigenza di contrasto ai fenomeni di frode, nell'ordinamento nazionale è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con decisione del Consiglio 2015/1401/UE del 14 luglio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 217/7 del 18 agosto 2015.

Al fine di limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della PA che, a seguito della disposizione in commento, non incasseranno l'Iva dovuta sulle operazioni rese agli enti pubblici, la lettera *c*) del comma 629, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha modificato la disciplina dei rimborsi di cui all'articolo 30, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Detta disposizione, nell'individuare i contribuenti che possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (se di importo superiore a 2.582,28 euro), include l'ipotesi in cui questi esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, « nonché », nella nuova formulazione, « a norma dell'articolo 17-ter ».

Inoltre, in attuazione del comma 630, del citato articolo 1, della legge di stabilità 2015, l'articolo 8 del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015, ha previsto che siano individuati, tra i soggetti nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i fornitori della PA, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.

La predetta disciplina pertanto è finalizzata a garantire la « neutralità » dell'imposta, escludendo che possano verificarsi fenomeni di « doppia imposizione » prospettati dagli onorevoli interroganti.

Riguardo, infine, alla specifica problematica sollevata dagli onorevoli interroganti giova evidenziare che l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nell'indicare i soggetti destinatari della norma, ha riproposto il contenuto della disposizione recata dall'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, concernente l'applicazione dell'esigibilità differita dell'IVA.

In merito alla portata di quest'ultima disposizione, con risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il differimento dell'esigibilità dell'imposta, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le fatture emesse nei confronti degli enti pubblici ivi indicati, rappresenta un'agevolazione soggettiva che trova applicazione solo nelle ipotesi tassativamente indicate e, quindi, non può essere estesa anche ai rapporti tra consorziati e consorzio.

Pertanto, non sembra possibile estendere in via interpretativa la predetta agevolazione nei confronti delle cooperative socie di consorzi che effettuano operazioni nei confronti della PA, cui torna applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.

ALLEGATO 4

5-06936 Sandra Savino: Mancata fruizione del *bonus* degli 80 euro a causa di errori nel modello 730 precompilato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti nel rilevare che taluni contribuenti che hanno ottenuto il cosiddetto *bonus* degli « 80 euro », a causa della scarsa attendibilità del modello 730 precompilato, avrebbero dovuto addirittura restituire il *bonus* percepito, chiedono di conoscere i dati relativi al numero dei beneficiari del *bonus* di 80 euro, nonché quanti di detti beneficiari siano stati costretti a restituire detto *bonus* a causa degli innumerevoli errori dovuti alla compilazione della dichiarazione semplificata.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.

Giova premettere, che un'analisi completa dei beneficiari del *bonus*, incluso l'esame di eventuali casi di restituzione, sarà contenuta nelle consueta analisi statistica sulle dichiarazioni fiscali effettuate da parte del Dipartimento delle Finanze, pubblicate sul proprio sito internet, entro il mese di marzo 2016.

Allo stato, sulla base dei dati parziali attualmente disponibili, riscontrati dall'analisi provvisoria dei modelli di Certificazione Unica 2015, risulta che i soggetti che nel 2014 hanno percepito il *bonus* direttamente in busta paga dal proprio datore di lavoro sono circa 11,7 milioni.

Al momento, non è possibile comunicare dati su eventuali casi di restituzione del *bonus* che, come detto, si potranno conoscere entro marzo 2016.

Per quanto attiene le ulteriori richieste degli Onorevoli interroganti concernenti la mancata indicazione nella dichiarazione precompilata del numero di giorni per i

quali spetta la detrazione per lavoro dipendente o di pensione, si fa presente che i dati inseriti nel modello 730 precompilato sono stati elaborati dall'Agenzia sulla base delle certificazioni uniche trasmesse nei termini dai sostituti d'imposta all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento ai contribuenti per i quali sono pervenute più certificazioni uniche, si evidenzia che in alcune ipotesi l'Agenzia, sulla base delle informazioni disponibili al momento della compilazione della dichiarazione, non ha potuto calcolare con esattezza il numero dei giorni per i quali spettavano le detrazioni per lavoro dipendente o pensione, potendosi essere determinati, nel corso del 2014, una sovrapposizione dei periodi di lavoro prestati presso più sostituti d'imposta, tenuto anche conto della possibile presenza di interruzioni del rapporto di lavoro, per effetto, ad esempio, di periodi di aspettativa. In tali ipotesi, per evitare di inserire nella dichiarazione dati non corretti, è stata demandata al contribuente l'integrazione della dichiarazione, fornendo appositi visibili avvisi nella procedura *software* di compilazione e nel foglio informativo. Tra l'altro, per agevolare gli utenti che avevano già trasmesso una dichiarazione, è stata concessa la possibilità ai contribuenti che avessero riscontrato solo successivamente all'invio un errore nel modello 730 precompilato, di inviare entro il 29 giugno un nuovo modello 730 precompilato per l'annullamento e la sostituzione di quello precedentemente presentato.

Giova ricordare che il riconoscimento del cosiddetto « *bonus* Irpef » è ancorato al reddito complessivo del contribuente, mentre il datore di lavoro, in sede di riconoscimento del *bonus* « in busta paga », ha valutato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente. Si sono, pertanto, verificati casi in cui il sostituto ha attribuito il *bonus* che, in sede di presentazione della dichiarazione annuale (nella quale confluiscono tutte le tipologie reddituali previste dal TUIR), è risultato non spettante a seguito della liquidazione della dichiarazione. Le eventuali restituzioni dei *bonus* non sono, pertanto, ricollegabili al modello 730 precompilato, ma alla determinazione del reddito complessivo del contribuente in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Con riferimento all'invio della dichiarazione precompilata presso la residenza

del contribuente, si rappresenta che la predisposizione di un modello cartaceo da recapitare avrebbe comportato costi ingenti nonché notevoli criticità nell'acquisizione e nella gestione delle dichiarazioni. La dichiarazione è stata, pertanto, messa a disposizione dei cittadini in via telematica, tramite i servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate, in coerenza con il processo di informatizzazione dei servizi che caratterizza l'azione dell'Amministrazione finanziaria da oltre quindici anni.

In ogni caso il contribuente che ha necessitato di assistenza fiscale o con scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici ha avuto la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato, al fine di prendere visione del modello 730 precompilato, accettarlo o modificarlo.

ALLEGATO 5

5-06937 Alberti: Iniziative per chiarire l'assoggettamento alle imposte immobiliari locali delle piattaforme petrolifere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla problematica concernente l'imponibilità ai fini ICI e IMU delle opere costruite in mare, con particolare riferimento alle piattaforme petrolifere.

Gli Onorevoli segnalano che vari comuni costieri hanno chiesto alle società petrolifere la corresponsione dell'ICI e dell'IMU sull'intero « complesso opificio », costituito dalle centrali di smistamento site sulla terraferma, dalle piattaforme e dalle condotte, uniformandosi al dettato della sentenza n. 13794 risalente al 21 febbraio 2005 con cui la Suprema Corte ha precisato che « sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali... Non è configurabile, quindi, che su una porzione “del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato” non convivano i poteri delle autorità regionali e locali ».

A tal riguardo, gli Onorevoli rilevano che, a fine luglio 2015, è stato redatto dalla Guardia di finanza del nucleo di Polizia tributaria di Ragusa e dalla sezione operativa navale di Siracusa un verbale di constatazione a carico della Edison S.p.A in cui si contesta il mancato versamento di ICI e IMU per circa 30 milioni di euro dal 2010 al 2013, in relazione alla piattaforma marina Vega, la più grande piattaforma petrolifera dell'*offshore* italiano.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono un intervento normativo che chiarisca defini-

tivamente la questione dell'assoggettamento alle imposte locali delle piattaforme petrolifere.

La questione prospettata dagli Onorevoli interroganti è stato oggetto di analoga interrogazione a risposta orale presentata dal Senatore Giroto e discussa in Aula Senato nella seduta del 22 ottobre 2015.

Come già evidenziato in quella sede, preliminarmente è opportuno affrontare la questione concernente la sussistenza dell'obbligo delle dichiarazioni in catasto da parte di soggetti titolari di diritti reali sulle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale.

In tema di iscrizione in Catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale, la ex Agenzia del Territorio si è espressa nel recente passato con una lettera circolare del 1° dicembre 2008, indirizzata alle Direzioni Regionali ed agli Uffici provinciali, rappresentando che, alla luce delle disposizioni normative che regolano il vigente sistema catastale, per tali cespiti non sussiste l'obbligo di dichiarazione in Catasto.

In particolare, viene richiamato l'articolo 1 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, in base al quale « ... è disposta l'esecuzione a cura dello Stato per l'accatastamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico ... », nonché l'articolo 6 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, in base al quale « ... la terminazione dei territori comunali sarà

fatta per cura delle Amministrazioni comunali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori... ».

Sotto il profilo tecnico l'attività di « terminazione » consiste nell'operazione di infissione nel suolo di « cippi » che materializzano un confine amministrativo o di una proprietà e presuppongono necessariamente l'esistenza del suolo da riferirsi nella mappa catastale.

Detta attività non include il mare territoriale, per il quale risulta competente l'Istituto Idrografico della Marina, che nella legge 2 febbraio 1960, n. 68, è individuato, come uno degli Organi cartografici dello Stato, al pari dell'Amministrazione catastale.

Pertanto, a parere dell'Agenzia delle entrate Area Territorio, deve ritenersi che le piattaforme petrolifere non sono oggetto di inventariazione negli atti del catasto, e, per le stesse non sussiste conseguentemente l'obbligo della dichiarazione ai sensi degli articoli 20 e 28 del citato decreto legge n. 652 del 1939.

L'orientamento interpretativo espresso dall'Agenzia delle entrate è stato condiviso

da talune Commissioni tributarie ma sulla questione, come evidenziato dai Senatori interroganti, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che, nella citata sentenza n. 13794 risalente al 2005 ha riconosciuto il potere impositivo ICI dei comuni sulle opere site nel mare territoriale, considerando irrilevante ai fini impositivi che l'allocazione sia in mare territoriale appartenendo questo al territorio dello Stato Italiano.

Occorre rilevare, in definitiva, che allo stato attuale in merito alla tassabilità ai fini dell'imposizione locale delle piattaforme petrolifere il quadro ermeneutico resta incerto.

Pertanto si ritiene opportuno attendere che l'orientamento interpretativo della giurisprudenza si consolidi prima di dar seguito ad iniziative, anche normative, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti.

In questo senso, sarà cura di questa amministrazione seguire gli sviluppi della problematica segnalata ed effettuare i necessari approfondimenti tecnici per dare soluzione alla stessa.

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (Nuovo testo unificato C. 1454 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 e abbinate, recante « Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

condivisi gli obiettivi dell'intervento legislativo, che intende promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori,

contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti;

condivisa altresì l'opportunità di prevedere agevolazioni creditizie per incentivare l'introduzione dei sistemi di tracciabilità dei prodotti, in un'ottica di trasparenza e di modernizzazione del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

**Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria
(C. 3369, approvata dal Senato).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « è aggiunto il seguente » con le seguenti: « sono aggiunti i seguenti »;

b) al comma 1, dopo le parole: « n. 58. » aggiungere le seguenti: « 8-ter. Iscrizione agli albi di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

c) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

d) al comma 5 sostituire le parole: « di cui al comma 2 » con le seguenti: « di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

e) sopprimere il comma 6;

f) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. I consulenti finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. Gli esponenti degli organi elettivi di amministrazione e controllo ed il direttore generale delle società di consulenza finanziaria iscritte all'Albo di cui all'articolo 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrat-

tenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. I componenti ed il personale dell'Organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 640 del codice penale e 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

1. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « è aggiunto il seguente » con le seguenti: « sono aggiunti i seguenti »;

b) al comma 1, dopo le parole: « n. 58. » aggiungere le seguenti: « 8-ter. Iscrizione agli albi di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

c) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

d) al comma 5 sostituire le parole: « di cui al comma 2 » con le seguenti: « di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) sopprimere il comma 6;

f) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. I consulenti finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. Gli esponenti degli organi elettivi di amministrazione e controllo ed il direttore generale delle società di consulenza finanziaria iscritte all'Albo di cui all'articolo 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. I componenti dell'Organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 640 del codice penale e 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

1. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

Al comma 2 sostituire le parole: « sono trasferite all'organismo » con le seguenti: « sono esercitate di concerto all'organismo ».

1. 3. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire la parola: « indipendenti » con le seguenti: « in regime di esenzione »;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 3, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui alla presente legge e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione, persone fisiche, iscritti nell'albo di cui al comma 3 quando gli stessi operano in forma societaria. »;

c) al comma 4 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « indipendente » e « indipendenti » con le seguenti: « in regime di esenzione »;

d) al comma 5 sostituire le parole: « del predetto provvedimento » con le seguenti: « della presente legge »;

e) al comma 6, sostituire la parola: « indipendenti » con le seguenti: « in regime di esenzione » e dopo il primo periodo inserire il seguente: « I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, sono iscritti di diritto all'albo unico dei consulenti finanziari. »;

f) sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

« 7. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 affluiscono, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

8. All'articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) del comma 1 sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei prov-

vedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. ».

g) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

« 8-bis. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 8.

(Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).

1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo di cui al primo periodo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura nonché, per la eventuale parte residua, l'adozione da parte della CONSOB di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2016, con l'importo derivante dal pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al citato Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo di cui al presente comma, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscono, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al citato Fondo di cui al comma 1.

8-ter. Nelle more del coordinamento da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera u), dell'articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, ed allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organismo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis della presente legge, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. ».

8-quater. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il Regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo 2 del medesimo decreto prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo indicato al primo periodo. »

1. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. I consulenti finanziari indipendenti di cui al precedente comma 3 non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. Gli esponenti degli organi elettivi di amministrazione e controllo ed il direttore generale delle società di consulenza finanziaria di cui al precedente comma 3 non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 640 del codice penale e all'articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

1. 5. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. I componenti ed il personale dell'Organismo di cui al precedente

comma 5 non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente

comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 640 del codice penale e all'articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

1. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.